



## Sentenza n. 145 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Angelo Buscema  
*decisione del 19 giugno 2024, deposito del 23 luglio 2024*  
*comunicato stampa del 23 luglio 2024*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

*atti di promovimento: ricorso n. 4/2024*

#### **parole chiave:**

FINANZA PUBBLICA – COMPETENZE STATUTARIE

#### **disposizioni impugnate:**

- Art. 6-ter, quarto comma, del [d.l. 29 settembre 2023, n. 132](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 27 novembre 2023, n. 170](#), che modifica l'art. 1, comma 853, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#).

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 2, primo comma, lettere *a*) e *b*), e 3, primo comma, lettera *f*), della [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4](#) (Statuto speciale per la Valle d'Aosta);
- art. 3 del [d.lgs. 28 dicembre 1989, n. 431](#) (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali);
- artt. 3, 5, 117, terzo comma, 119, primo e secondo comma, e 120 della [Costituzione](#);
- art. 10 della [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#) (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
- artt. 1 e 9 della [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#) (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
- art. 5, comma 2, lettera *d*), della [legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1](#) (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale);
- art. 27, commi 1 e 3, lettera *a*), della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#) (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)

#### **dispositivo:**

non fondatezza

La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha impugnato l'art. 6-ter, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023 n. 132, il quale modifica l'art. 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Quest'ultima norma, modificata dalla disposizione impugnata, prevede che «[i]l riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane [...] Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario [...] e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione».

La ricorrente censura la violazione di diverse norme dello statuto speciale, della Costituzione nonché di norme interposte, perché verrebbe posto a carico della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste il contributo dovuto dai comuni, supplementare rispetto a quello già gravante sulla stessa ai sensi del medesimo art. 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La Corte ha giudicato **non fondate tutte le questioni**.

La Corte, innanzitutto, ha ritenuto che **la ricorrente non abbia dimostrato che il sistema degli enti territoriali valdostani sia integrato**, non rinvenendosi alcuno specifico riferimento o indicazione in tal senso nello statuto o nelle altre fonti normative citate dalla ricorrente. Diversamente, nel caso del Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano esistono specifiche disposizioni statutarie e di legge che stabiliscono la natura integrata dei rispettivi sistemi degli enti locali.

La natura integrata dei comuni valdostani non può desumersi nemmeno, a parere della Corte, dall'autonomia organizzativa e finanziaria in materia di ordinamento degli uffici degli enti locali né dalla competenza legislativa regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica o dall'autonomia finanziaria riconosciute dagli articoli 117 e 119 Costituzione. Tali previsioni non profilano, né esplicitamente né implicitamente, la possibilità di poter considerare unitariamente gli enti territoriali valdostani ai fini dei loro doveri finanziari nei confronti dello Stato.

Per tali ragioni, la Corte ha quindi riconosciuto la **autonoma soggettività giuridica e capacità finanziaria dei comuni valdostani i quali sono tenuti, come gli altri enti territoriali italiani, a contribuire, quando necessario, al fabbisogno statale in relazione alle proprie possibilità e secondo criteri che la disposizione impugnata richiede**. La Regione si atterrebbe, in tale contesto, a mero **intermediario nei pagamenti tra Stato e Comuni**.

Quello posto dalla disposizione impugnata non sarebbe neppure un prelievo forzoso ai danni della Regione, perché questa potrebbe rivalersi sui comuni inadempienti proprio perché mero intermediario.

La Corte ha altresì ritenuto che **il principio pattizio, declinato nelle forme del principio di leale collaborazione, non sia pertinente in un caso, come quello di specie, nel quale una disposizione statale istituisca un contributo a favore dello Stato**.

Tale previsione non incide sull'ordinamento finanziario della regione, ma **introduce una nuova e distinta tipologia di entrata statale, rimanendo dunque esclusa in principio l'operatività del principio pattizio il quale, rammenta la Corte, opera solo con riferimento alla definizione dell'importo di contributi riferibili, di volta in volta, al singolo ente, ma non all'an né alla consistenza complessiva dello stesso, la cui determinazione rimane di competenza statale**.

Osserva, infine, la Corte, che nel caso di specie nemmeno è corretto invocare il necessario coordinamento Stato-regioni, trattandosi di un contributo posto a carico dei comuni, rispetto al quale la ricorrente agisce solamente da tramite.

*Dorinda Caccioppo*